

*Causa Darboe e Camara c. Italia – Prima Sezione – sentenza 21 luglio 2022 (ricorso n. 5797/17)*

**Rispetto della vita privata e familiare – Sistemazione di persona, che adduca di essere minore non accompagnato, in struttura d'accoglienza per adulti - Mancata adozione, da parte delle autorità nazionali, di misure idonee a proteggere la persona della cui età è ragionevole dubitare - Violazione dell'art. 8 CEDU - Sussiste.**

**Divieto di trattamenti inumani e degradanti – Sistemazione di persona, che adduca di essere minore non accompagnato, in struttura d'accoglienza per adulti - Mancata adozione, da parte delle autorità nazionali, di misure idonee a proteggere la persona della cui età è ragionevole dubitare e a rendere dignitose le condizioni di permanenza - Violazione dell'art. 3 CEDU - Sussiste.**

**Diritto a un ricorso effettivo – Sistemazione di persona, che adduca di essere minore non accompagnato, in struttura d'accoglienza per adulti senza l'adozione di un provvedimento motivato che indichi una sede di ricorso o di reclamo - Violazione dell'art. 13 CEDU - Sussiste.**

**Integra la violazione degli artt. 8, 3 e 13 della Convenzione la mancata adozione, da parte delle autorità pubbliche, di misure di protezione di un ragazzo, che giunga non accompagnato in Italia dall'Africa e dichiari di essere minorenne e che pertanto venga sistemato presso una struttura d'accoglienza per adulti, sovraffollata e per un periodo di 4 mesi. In tal caso, è violato non solo il suo diritto alla sua sfera personale privata – secondo la nozione dell'art. 8 CEDU – ma anche l'art. 3 CEDU – sotto il profilo degli obblighi positivi – e l'art. 13 CEDU per la mancanza di rimedi effettivi.**

**Fatto.** Il caso inizialmente riguardava due migranti giunti in Sicilia, su imbarcazioni di fortuna nel 2016. Successivamente alla proposizione del ricorso alla Corte EDU, i difensori hanno perso ogni contatto con Moussa Camara, ragione per cui la procedura per suo conto non ha potuto essere coltivata, secondo le regole stabilite dalla giurisprudenza della Corte medesima, in punto di effettiva rappresentanza legale. Per questa parte – dunque – la Corte ha cancellato la causa dal ruolo (v. nn. 6 e 95-98 della sentenza).

Quanto, viceversa, a Ousainou Darboe la Corte esamina il suo caso in modo approfondito.

All'atto del suo sbarco, nel giugno 2016, egli aveva dichiarato di essere minore di età, espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale e chiesto che gli fosse giudizialmente assegnato un tutore (ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 25 del 2008). Se inizialmente egli era stato collocato in un centro per minori non accompagnati, il 27 settembre 2016 egli era stato portato a Cona, nel CIE per adulti (v. n. 11 della sentenza).

Un mese dopo, gli fu praticata l'analisi delle ossa col metodo *Greulich e Pyle*, dalla quale emerse – secondo il medico che svolse l'esame – che Darboe aveva compiuto i 18 anni.

I suoi difensori fecero ricorso al tribunale di Venezia, adducendo che egli non aveva prestato consenso all'esame radiologico delle ossa e che d'altronde, all'arrivo, la sua minore età era stata già riconosciuta, tanto che gli era stata rilasciata una tessera sanitaria che indicava una data di nascita, che lo identificava come minorenne. Essi evidenziarono che – salvo che al momento dell'arrivo – nessuno aveva mai interloquuto ufficialmente con Darboe per le informazioni di legge e chiesero, pertanto, la nomina di un tutore.

Nel gennaio 2017, il giudice tutelare rinviò l'udienza in attesa degli accertamenti di polizia che, tuttavia, non furono mai esperiti. Solo su ricorso alla Corte EDU – con annessa richiesta di misure urgenti ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte – il Darboe fu trasferito, il 18 febbraio 2017, al centro per minori non accompagnati di Vedrana di Budrio (BO) (v. n. 34). E soltanto il 2 marzo 2017, un rappresentante del FAMI (il fondo istituito dal Ministero dell'interno per l'accoglienza e l'integrazione) aveva svolto un colloquio con Darboe, raccogliendo le informazioni rilevanti per il suo caso.

Dal ricorso si evince anche che il centro di Cona era una caserma riconvertita, aveva la capacità di circa 550 posti ma ospitava circa 1200 persone, con tende la cui ampiezza variava dal 340 a 1500

metri quadrati; e che su tale situazione dell'*hub* di Cona era intervenuta anche un'interrogazione parlamentare (v. l'atto a risposta scritta del deputato Paglia n. 14912 – XVII legislatura).

**Diritto.** La Prima Sezione – in composizione ordinaria di 7 giudici – ravvisa all'unanimità la violazione di tutti i parametri invocati.

Essa riconosce che i fatti si sono svolti prima dell'entrata in vigore della novella del 2017 al decreto legislativo n. 142 del 2015, che reca la disciplina delle procedure di identificazione dei minori stranieri non accompagnati nell'ambito del riconoscimento della protezione internazionale (la legge n. 47 del 2007, infatti, ha aggiunto al decreto legislativo n. 142 del 2015 un art. 19-*bis*, che prevede una procedura garantita di accertamento socio-sanitario dell'età dei richiedenti asilo).

Nondimeno, essa osserva che già il patrimonio giuridico europeo e italiano aveva fatto maturare regole di tutela e garanzia per i minori (v. specialmente i decreti legislativi nn. 25 del 2008 e 142 del 2015 *pre* novella) che le autorità italiane hanno del tutto pretermesso (v. n. 132-141), violando anche i consolidati principi del superiore interesse del minore e della presunzione di minore età nei casi dubbi (v. n. 139).

La Corte EDU, inoltre, osserva che l'attendibilità in via assoluta dell'esame radiologico della mano - col metodo *Greulich e Pyle* - era stata contestata dai difensori del Darboe e che, in via generale, sarebbe stato necessario che, del margine di errore scientifico che lo connota, il ricorrente avrebbe dovuto essere informato (v. n. 147), tanto più che tale margine di imprecisione era addirittura menzionato in una circolare del Ministero dell'interno del 9 luglio 2007 (v. n. 136).

Viceversa, non fu raccolto il suo consenso all'esame, non fu nominato il tutore da lui richiesto e la sua richiesta di protezione internazionale non fu mai formalmente trasmessa alle competenti autorità. Ne è derivato che il suo collocamento nella struttura per adulti non fu il frutto di una decisione (adeguatamente preceduta da un'istruttoria sulla sua dichiarazione di essere un minore) assunta in sede né amministrativa né giudiziaria, ciò che gli ha impedito ogni forma di ricorso o d'impugnazione (v. n. 148).

Tutto ciò ha determinato per il ricorrente una permanenza di più di 4 mesi in una struttura sovraffollata per adulti, mentre si doveva presumere che egli fosse ancora minorenne.

La Corte quindi constata la violazione degli artt. 8 (v. n. 157), 3 (v. n. 183) e 13 (v. n. 199) della Convenzione e assegna al ricorrente 7.500 euro per danni morali e di 4.000 euro per le spese di giudizio.